
POSITION PAPER

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

“Il buon senso c’era; ma se ne va nascosto, per paura del senso comune”

Alessandro Manzoni





L'ASSOCIAZIONE

GIFLEX è l'Associazione Nazionale che raggruppa i produttori di imballaggi flessibili destinati al confezionamento di **prodotti alimentari (83%), farmaceutici (5%), prodotti per l'igiene personale e della casa (6%),** chimici e ad altre applicazioni industriali.

Attualmente rappresenta **96 aziende** suddivise in due categorie: **40 aziende nazionali e multinazionali**, con stabilimenti in Italia, che producono imballaggi flessibili stampati (circa l'80% del totale della produzione del comparto) e **56 aziende italiane e multinazionali** che forniscono materie prime, macchine di trasformazione, accessori e servizi per l'industria dell'imballaggio flessibile.

Le imprese associate a Giflex producono ogni anno circa **400.000 tonnellate** di imballaggi flessibili, di cui il **55%** destinati all'esportazione, con un fatturato complessivo di **oltre 3 miliardi di euro** e un totale di **oltre 10.000 addetti**.

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il **30 novembre 2022**, la Commissione Europea ha presentato la proposta di Regolamento europeo di revisione della disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

L'industria dell'imballaggio flessibile accoglie con favore il mantenimento della base giuridica del mercato interno e la scelta dello strumento del Regolamento è apprezzata quale **veicolo legislativo in grado di creare un mercato unico maggiormente integrato e omogeneo arginando iniziative normative nazionali divergenti e contrastanti**.

Giflex supporta pienamente l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi considerando l'intero ciclo di vita, dal consumo di risorse alla gestione del fine vita, nella consapevolezza che gli imballaggi flessibili hanno un ruolo centrale nel raggiungere tale scopo.

Infatti, il packaging flessibile ha la **caratteristica intrinseca della leggerezza** e per questo è in grado di contribuire all'obiettivo della diminuzione dell'utilizzo delle materie prime e della **quantità di rifiuti da imballaggio**. Il **50% di tutti i prodotti alimentari (bevande escluse) venduti nel mercato europeo sono imballati con packaging flessibile**. Tuttavia, gli imballi flessibili contribuiscono

solo al 17% dei rifiuti di imballaggio generati¹ contribuendo anche alla minimizzazione dei consumi di materie prime. Infatti, la leggerezza del flessibile permette con poca materia prima di garantire l'igiene e la dovuta conservazione del prodotto imballato, la sicurezza del consumatore e di offrire le proprietà tecnologiche richieste dal mercato (saldabilità, barriera ai gas e al vapore, resistenza termica, proprietà meccaniche etc.) che altre soluzioni non riescono a garantire con la stessa efficienza.

Per quanto concerne il contributo alla riduzione dell'impatto ambientale, è stato stimato² che se si scegliesse un imballaggio flessibile in sostituzione del rigido per tutti i beni di largo consumo commercializzati in Europa, bevande escluse, sarebbe possibile ogni anno: **ridurre di circa il 70% i materiali consumati**, riducendo il consumo di materia prima e il quantitativo di rifiuti generati di 21 milioni di tonnellate, diminuendo del 33% le emissioni di gas serra.

Molti sforzi sono già stati fatti dall'industria per muoversi verso una **sempre maggiore circolarità dell'imballaggio flessibile**. Un esempio è l'iniziativa [Ceflex](#)³, un consorzio europeo che raggruppa l'intera filiera e che promuove l'adozione di linee guida per la riciclabilità del flessibile. Molte applicazioni di imballi flessibili, sono già oggi riciclabili, e **le aziende continuano ad investire nella ricerca, sviluppo, progettazione e industrializzazione di soluzioni sempre più riciclabili**.

Il problema è passare da riciclabile a riciclato, poiché **nella gestione post-consumo permangono numerose difficoltà**. Primo fra tutti il problema di trovare mercati di sbocco diversi da quello alimentare per i materiali riciclati. Infatti, in osservanza del **DM 21 del 1973 e delle norme comunitarie** è consentito utilizzare plastica riciclata in imballaggi a contatto con gli alimenti solamente in due applicazioni molto specifiche e limitate: le bottiglie per bevande analcoliche in PET e le cassette nel settore ortofrutticolo. I produttori di packaging flessibili auspicano lo sviluppo di un **numero maggiore di processi di riciclo meccanico** trovando al tempo stesso mercati di sbocco diversi da quello alimentare per le materie prime riciclate.

Ancora più rilevante, ai fini di implementare il riciclo su scala europea è la necessità di creare le condizioni affinché si **migliori il processo e le**

¹ Flexible Packaging Europe, assessment based on Euromonitor data for EU-28 in 2019

² [Studio IFEU](#), organismo indipendente di ricerca e consulenza ambientale, commissionato da Flexible Packaging Europe

³ Ceflex è il consorzio europeo che raggruppa l'intera filiera dell'imballaggio flessibile

infrastrutture di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani, soprattutto in quei paesi e/o territori che non hanno raggiunto gli obiettivi di riciclo Ue:

- razionalizzando la mappa delle piattaforme di raccolta con l'obiettivo di accorciare i percorsi dei rifiuti e ridurre i costi di trasporto;
- migliorando le tecnologie di selezione dei diversi imballaggi plastici. Infatti, oggi i sistemi di selezione automatica presentano **limiti nel riconoscimento dei materiali** a causa delle dimensioni degli imballi oppure di alcune caratteristiche come la «metallizzazione sotto vuoto». A causa di questi limiti, diverse tipologie d'imballo riciclabili non vengono riciclate ma bruciate negli inceneritori o conferite in discarica.
- **incentivando le tecnologie e gli impianti di riciclo chimico** secondo cui i polimeri selezionati vengono avviati a opportuni processi di depolimerizzazione che permettono di riottenere le materie prime di partenza usate per produrre i polimeri stessi. Si tratta ad oggi del **metodo che insieme al riciclo meccanico consente la completa riciclabilità degli imballaggi plastici.**

Inoltre, auspichiamo che la Commissione Ue aggiorni quanto prima la legislazione relativa ai nuovi obblighi di riciclo dei Paesi Ue.

LE CRITICITÀ DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Art. 6 Imballaggi riciclabili

Secondo Giflex, risulta necessario stabilire quanto prima, tramite atti delegati, **quando un imballaggio è da considerarsi riciclabile**. In particolare, si fa riferimento agli atti delegati che definiscono i criteri di cui alla lettera "a) è progettato per essere riciclato" ed "e) può essere riciclato su larga scala". Inoltre, Giflex ritiene che l'elaborazione degli atti delegati di cui all'art. 6 debba prevedere una **consultazione a cui sono invitati a partecipare tutti gli stakeholder interessati**.

La prescrizione di cui alla lettera e) non può prescindere da un **rafforzamento degli obblighi di raccolta e di riciclo dei Paesi membri** e da **incentivi agli investimenti sia sulle tecnologie di riciclo meccanico che sul riciclo chimico**, il quale necessita al più presto di un riconoscimento e quadro normativo che supporti gli ingenti investimenti necessari.

Si chiede inoltre di chiarire l'attuale incertezza interpretativa relativa alle scadenze contraddittorie previste nell'attuale formulazione dell'articolo 6, specificando che **tutte le prescrizioni che definiscono un imballaggio riciclabile, inclusi i temi di cui alle lettere b) c) d) decorrono dal 1° gennaio 2030.**

Art. 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi in plastica

I produttori di imballaggi flessibili, seppur condividendo gli obiettivi proposti, rilevano le seguenti criticità.

Gli obiettivi al 2030 di cui alle lettere "b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande" e "d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)" richiedono tempi più lunghi per essere raggiunti soprattutto al fine di **garantire la sicurezza dei prodotti e della salute del consumatore.** Infatti, si ricorda che in osservanza del **DM 21 del 1973** attualmente in vigore in Italia ed in linea con quanto disposto a livello europeo in tema di salvaguardia della salute dei consumatori, **non esistono impianti e tecnologie di riciclo meccanico approvate per il recupero e l'utilizzo di poliolefine riciclate a contatto con alimenti.** Inoltre, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ue 2022/1616 relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti i processi industriali di riciclo per ottenere polimeri atti ad essere utilizzati per la produzione di imballaggi a contatto con gli alimenti devono essere sottoposti ad un **iter autorizzativo che richiede tempi molto lunghi.** Per quanto concerne gli **imballaggi sensibili al contatto (per alimenti),** secondo Giflex, il **raggiungimento degli obiettivi è attualmente legato allo sviluppo del riciclo chimico** senza il quale ad oggi non è possibile parlare fattivamente di contenuto riciclato nei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti e misurabile attraverso bilancio di massa applicato lungo l'intera filiera di fornitura, tra l'altro certificabile tramite verifiche di terza parte già da ora.

Inoltre, gli obiettivi di contenuto riciclato di cui alle lettere b) e d) non dovrebbero essere fissati per le singole unità prodotte da un'azienda ma **come media di tutti gli imballi in plastica immessi sul mercato da un operatore economico** efficientando il processo industriale di utilizzo delle materie plastiche riciclate.

Art. 8 Imballaggi compostabili

Secondo i produttori di imballaggi flessibili **il principio della neutralità dei materiali deve sempre essere rispettato**. L'imposizione dell'utilizzo di materiali compostabili in determinate applicazioni di cui all'articolo 3, punto 1, lettere f) e g) (cialde per the e caffè) è un intervento sul mercato ingiustificato che **blocca ricerca e innovazione senza garantire una maggiore sostenibilità ambientale**.

Il regolamento dovrebbe invece introdurre misure e incoraggiare investimenti che permettano lo **sviluppo di infrastrutture di riciclo per diversi flussi di rifiuti** da trattare con tutte le tecnologie di riciclaggio disponibili: meccaniche, organiche e chimiche, lasciando agli operatori economici la scelta di optare per soluzioni misurabili con approcci scientifici (ad esempio LCA) che garantiscano il minor impatto ambientale secondo le modalità di utilizzo e il contesto di riferimento.

Art. 22 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Secondo Giflex, **i divieti di utilizzo di determinati formati di imballaggi sono un errore di principio che pone un freno alla ricerca e innovazione sui materiali** intervenendo in maniera ingiustificata nel mercato. Il legislatore dovrebbe invece fissare degli obiettivi misurabili di sostenibilità lasciando al mercato la libertà di trovare le soluzioni più idonee.

Inoltre, l'introduzione di divieti di utilizzo di imballaggi monouso nella distribuzione al dettaglio e nel settore HORECA ed alberghiero **non sembra essere giustificata da un'analisi del ciclo vita degli imballaggi (LCA) e non considera i requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare previsti dalla legislazione nazionale ed Europea**. La valutazione d'impatto presentata dalla Commissione e che accompagna la proposta di Regolamento non analizza l'impatto delle misure avanzate circa la salute e la sicurezza alimentare e la possibile creazione e aumento dei rifiuti alimentari, già oggi una delle principali cause di impatto ambientale.

Infine, l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggi monouso potrebbe essere conseguito tramite l'applicazione di **altre e meno restrittive misure**, quali ad esempio l'introduzione di requisiti obbligatori di raccolta differenziata e riciclo dei prodotti di imballaggio monouso nel settore HORECA dal momento che già soddisferanno i requisiti di riciclabilità previsti dal regolamento stesso.

Art. 26 Obiettivi di riutilizzo e ricarica

Gli obiettivi di riutilizzo devono essere realistici e garantire che, quando imposti dalla legge, rappresentino **la migliore soluzione ambientale possibile**. Secondo i produttori di imballaggi flessibili, l'introduzione di obiettivi di riutilizzo e ricarica ha senso solo laddove **giustificato da analisi del ciclo vita del prodotto (LCA)** e nel rispetto dei requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare previsti dalla legislazione Europea. Ad oggi, queste considerazioni sembrano mancare nella valutazione di impatti che accompagna la proposta di Regolamento. Si ritiene pertanto necessaria una più approfondita valutazione che consideri anche le differenti filiere esistenti nel territorio europeo.